

Art. 52.

(Difesa legittima)

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste **((sempre))** il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o la altrui incolumità:
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

((Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano)) anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

((Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone)).

Art. 589-bis.

(((Omicidio stradale o nautico).)) ((Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'[articolo 3 del codice della nautica da diporto](#), di cui al [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del [codice della strada](#), di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c\)](#), e 53-quater del [codice della nautica da diporto](#), di cui al [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'[articolo 186-bis, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), o di un'unità da diporto di cui all'[articolo 53-ter, comma 1, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli [articoli 186, comma 2, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e 53-bis, [comma 2, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli [articoli 186, comma 2, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e 53-bis, [comma 2, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;**
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;**
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.**

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto)).



In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

vigente al **14/12/2023**



Cerca

originario

multivigente

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/1931.

Il Codice Penale in allegato al presente decreto è stato pubblicato nel vol. VI della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia del 1930. *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2023)*

[\(GU n.251 del 26-10-1930\)](#)

[visualizza atto intero](#)

< [Articoli](#)

[Approfondimenti
e Funzioni](#) >

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **1-7-1931**

(Codice Penale-art. 92)

Art. 92.

(Ubbriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata)

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

